

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

18 MAG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' **18 MAG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMEO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI:

COSENTINO, DONATO, LUCISANO, META E PIZZUTELLI.

DELIBERAZIONE N° 2617

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus - Comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Allegato
.....



OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus - Comune di Guidonia Montecelio (Roma)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTO l'art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616;

VISTE le Leggi Regionali n.73 del 4.12.1989 e n.38 del 9.06.1992 concernenti disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.3.99 con la quale il Comune di Comune di Guidonia Montecelio (Roma) ha stabilito di modificare ed integrare il precedente Regolamento per la disciplina del servizio in oggetto al fine di renderlo conforme alla normativa vigente;

RILEVATO che il Regolamento in questione risulta conforme alle prescrizioni delle citate LL.RR. nn.73/89 e 38/92;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

all'unanimità

D E L I B E R A

- di approvare il Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa mediante autobus, adottato dal Comune di Guidonia Montecelio (Roma) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.3.99, allegato alla presente deliberazione;

- Pertanto il servizio di noleggio da rimessa con conducente sarà svolto, nel Comune di Guidonia Montecelio (Roma) mediante l'impiego di n. 22 (ventidue) autobus.

Atto non soggetto al controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

10 GIU. 1999



Deliberazione del Consiglio Comunale

numero

data

33

31.3.1999

Oggetto: Adozione del Regolamento Comunale per il servizio da noleggio con conducente mediante Autobus.

COMUNE DI GUIDONIA - MONTECELIO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecento **novantanove** il giorno **trentuno** del mese di **marzo**
alle ore **18,30**, nella solita sala delle adunanze, alla **prima** convocazione di oggi, partecipata
ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra-ordinaria.

Risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) CERQUA Ezio	X		17) DI PALMA Ramona	X	
2) SALOMONE Rita	X		18) COMPARONE Nicola	X	
3) TURILLI Beniamino	X		19) CIRILLO Federico		X
4) MACERATESI Alfredo	X		20) SILVI Filippo		X
5) SALVATORI Rinaldo	X		21) CIONI Mario		X
6) GUARISCO Serafino A.		X	22) MESSA Vittorio F.M.	X	
7) DI LEO Orazio		X	23) FRITTELLA Egidio	X	
8) D'ERRIGO Fabrizio	X		24) DI PIETRO Umberto	X	
9) PULITI Antonio	X		25) SPERANDIO Osvaldo	X	
10) LAURI Giulio	X		26) LOMBARDO Mauro	X	
11) TARSIA Luigi	X		27) MAZZA Adriano	X	
12) COSTANTINI Rosanna	X		28) PETROCCHI Gianni	X	
13) IANNILLI Francesco	X		29) CERVELLI Vincenzo	X	
14) DE BONIS Domenico		X	30) RENDINE Ugo	X	
15) GIAMMARIA Paolo	X		31) VALERI Mario	X	
16) RINALDI Pietro		X	32)		

Assegnati N. 31
In carica N. 31

Presenti N. 24
Assenti N. 7

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. **ssa COLLOSI Giulia**

il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **SALOMONE Rita**

nella sua qualità di **Consigliere Anziano**

La seduta è pubblica.



OGGETTO: Adozione del Regolamento comunale per il servizio da noleggio con conducente mediante autobus.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento di cui all'oggetto posto all'O.D.G. della seduta odierna.

Vista la legge regionale Lazio 4 dicembre 1989, n. 73 Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus e succ. mod.;

Considerato che si rende necessario procedere all'adozione del regolamento comunale per il servizio da noleggio con conducente mediante autobus;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 della l.r. Lazio 73/1989, nel citato regolamento si deve definire il numero delle licenze - autobus assentibili nel territorio del Comune;

Tenuto conto che per la definizione del numero delle licenze - autobus assentibili l'Amministrazione comunale, secondo il disposto del comma 3 dell'art. 3 della summenzionata legge regionale, deve tenere presente l'entità della popolazione residente nel proprio territorio (una licenza - autobus per ciascuno scaglione di popolazione pari a tremila abitanti, con esclusione delle frazioni inferiori all'intero);

Vista la nota dell'Ufficio Statistica di questo Comune, prot. n. 2/STAT. del 5 novembre 1998, dalla quale si evince che la popolazione residente nel Comune di Guidonia M., alla data del 12 ottobre 1998, ammontava a 68.269 abitanti;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire la fornitura di un migliore servizio per la collettività, di determinare, nel regolamento per il servizio da noleggio con conducente mediante autobus, in numero di ventidue (19 per gli autobus da 37 a 58 posti e 3 per gli autobus da 19 a 36 posti) le licenze - autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo Comune, nelle quali vanno computate quelle precedentemente rilasciate;

Vista la nota, prot. n. 33758 del 7 novembre 1998, con la quale si è provveduto a richiedere il parere, ex art. 3, comma 2 della l. r. Lazio 73/1989, all'E.N.A.T. (Associazione nazionale esercenti il noleggio autobus e trasporti turistici), alla C.N.A. (Confederazione nazionale artigiano), alla Camera di Commercio I.A.A., all'Ente Provinciale del Turismo;

Considerato che l'Ente Provinciale del Turismo ha espresso, in data 12 novembre 1998 con la nota Fax assunta al prot. n. 34319, parere favorevole alla determinazione del numero delle licenze - autobus assentili secondo le quantità sopra indicate;

Considerato, inoltre, di poter procedere, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della l. 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dal parere della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura, in quanto è decorso il termine previsto dal comma 1 dello stesso articolo senza che il parere stesso sia stato comunicato ed indipendentemente da espresso parere da parte dell'E.N.A.T. e da parte della C.N.A., in quanto il mancato riscontro alla richiesta contenuta nella nota prot. n. 33758 del 7 novembre 1998 viene inteso come tacito parere positivo;

Considerato che in data 19 novembre 1998, con la nota prot. n. 35209, la bozza del regolamento comunale per il servizio da noleggio con conducente mediante autobus è stata trasmessa, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 16 del vigente Statuto comunale, alle Circoscrizioni comunali ;

Tenuto conto che dalle Circoscrizioni stesse non è pervenuta alcuna comunicazione ;

Visto il parere della Commissione consiliare "Ambiente ed Attività Produttive" espresso nella seduta del 5 febbraio 1999, il quale si rileva dal verbale della seduta stessa ;

Visti i pareri favorevoli espressi, in data 15.2.1999 dal Funzionario dell'U.O.C. Attività Economiche e Produttive, in ordine alla regolarità tecnica, ed in data 15.2.1999 dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine alla regolarità contabile ;

A modifica ed integrazione di tutte le deliberazioni precedentemente assunte in materia ;

Dato atto che risulta essersi allontanato dall'aula la Presidente Consigliere SALOMONE e che pertanto la Presidenza viene assunta dal Consigliere TURILLI, quale Consigliere Anziano presente in aulapresenti n.23

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Adottare il Regolamento comunale per il servizio da noleggio con conducente mediante autobus nel testo allegato al presente atto, composto di ventotto articoli, il quale forma parte integrante del presente provvedimento ;
2. Il numero delle licenze - autobus assentibili in questo Comune è determinato in ventidue, delle quali diciannove per gli autobus da 37 a 58 posti e tre per gli autobus da 19 a 36 posti.
3. Restano operanti le licenze - autobus precedentemente rilasciate, comprese nel numero totale di cui al precedente punto 2, alle quali si applicano le norme dell'allegato regolamento.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari che precedentemente disciplinavano la materia.
5. La presente deliberazione e l'allegato regolamento saranno trasmessi, in duplice copia, alla Regione Lazio, ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 1, comma 2 della legge regionale Lazio, n. 73/1989.



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

(Prov. di Roma)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

ALLEG. alla DELIB. N. 2617

DEL 18 MAG 1999

Art. 1

Disciplina del servizio

Deiuri

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni dell'art. 85 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed in conformità alla nozione di uso dei veicoli di cui all'art. 82 dello stesso decreto legislativo, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dai regolamenti CEE 543/69, 1463/70, 514/72, 515/72, 1787/73, 2827/77, 2828/77, in quanto applicabili;
- b) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62; 14 agosto 1974, n. 394; 13 novembre 1978, n. 727;
- c) dal D.M. 18 aprile 1977 e succ. mod. ed integr.;
- d) dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;
- e) dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
- f) dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- g) dalla l.r. Lazio 4 dicembre 1989, n. 73;
- h) dal d.m. 20 dicembre 1991, n. 448;
- i) dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- j) dalla l.r. Lazio 9 giugno 1992, n. 38;
- k) dal d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495;
- l) dalle disposizioni del presente regolamento.



ca. 11

Art. 2

Determinazione del numero, del tipo degli autobus da adibire al servizio e determinazione del corrispondente numero delle licenze autobus assentibili

In conformità ai principi indicati dall'art. 3, comma 3 della l.r. Lazio 4 dicembre 1989, n. 73, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio più rappresentative a livello regionale, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le strutture di promozione turistica competenti per territorio e tenute presenti le prescrizioni di cui al d.m. 18 aprile 1977 e succ. mod. ed integraz., il numero ed il tipo di autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente ed il corrispondente numero di licenze autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo Comune viene determinato come segue:

n. 22 autobus, di cui:

- n. 19 autobus da 37 a 58 posti;
- n. 3 autobus da 16 a 36 posti.

La Giunta comunale, previa valutazione delle esigenze di interesse pubblico, sentiti gli organismi previsti dall'art. 3, comma 2 della l.r. Lazio n. 73/1989, ha la facoltà di variare tali partizioni nell'ambito dell'organico così definito.

Art. 3

Licenza comunale di esercizio

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto mediante autobus, occorre il possesso di apposita licenza comunale.

La licenza comunale di esercizio viene assegnata sulla base delle risultanze di un concorso pubblico da espletarsi secondo le modalità previste dal presente regolamento e viene rilasciata, divenuta esecutiva la deliberazione di Giunta comunale di approvazione della graduatoria redatta dalla commissione prevista dal successivo art. 6, con determinazione dirigenziale.

La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autobus da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nel d.m. 18 aprile 1977 e succ. mod. ed integraz.



L'amministrazione comunale ha la facoltà di procedere alla riduzione del numero delle licenze rilasciate ed al conseguente loro ritiro, qualora fosse necessario trasformare il servizio o ricorressero altri motivi di pubblico interesse.

I criteri e le modalità per procedere alla diminuzione dell'organico sono fissati dalla Giunta comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore più rappresentative a livello regionale.

Copia delle licenze comunali di esercizio viene trasmessa, a cura dell'Ufficio che le ha rilasciate, all'Assessorato trasporti della Regione, per consentire l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario regionale.

Il numero delle licenze rilasciate non potrà, comunque, superare quello assentibile ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4

Durata e trasferibilità della licenza comunale di esercizio

La licenza comunale di esercizio ha durata di anni otto che decorrono dalla data del suo rilascio.

Essa è rinnovabile a domanda dell'interessato per eguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza, previsti nei successivi artt. 23, 24 e 25.


Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio della licenza deve essere accertato di ufficio il permanere dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo.

Il venire meno di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria comporta la revoca del titolo.

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi i casi di morte del titolare o di cessazione dell'attività.

Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può esserne attribuita altra e non può esserne trasferita altra prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

Nel caso di morte del titolare di licenza di esercizio intestata ad una ditta individuale, la licenza passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attività di noleggio, se in possesso dei requisiti prescritti ed in assenza delle cause di impedimento



previste dall'art. 13 del presente regolamento, oppure trasferire la licenza ad altro soggetto idoneo.

Il trasferimento della licenza di esercizio è attuato, a richiesta dell'interessato mediante determinazione dirigenziale.

In ogni caso al trasferimento della licenza di esercizio si dà corso previo accertamento del possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti indicati nel successivo art. 7.

Art. 5

Esercizio provvisorio dell'attività

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi per una durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio, l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale in uno dei modi previsti dall'art. 6 del d.m. 448/1991.

La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio da parte del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.

Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente munito del titolo d'idoneità professionale dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi per gravi e comprovati motivi.

Nei casi previsti nei commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo titolo d'idoneità professionale, abbia svolto effettivamente le funzioni di gestione o le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.



ca

Art. 6

Modalità per il rilascio delle licenze

La Giunta comunale, sulla base delle prescrizioni e disposizioni del presente regolamento :

- indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio ;
- stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ;
- definisce i criteri per la formazione della graduatoria dei concorrenti ;
- nomina la commissione incaricata dell'esame delle domande di partecipazione e della formazione della graduatoria.

Art. 7

Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio

La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali ed imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone, ad Enti ed Aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale.

Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare :

- a) di aver ubicato la propria sede o ufficio nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio e di disporre, nell'ambito dello stesso territorio, di attrezzature ed idonei immobili o aree attrezzate per il ricovero degli autobus e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse allo svolgimento del servizio ;
- b) il possesso da parte del titolare, per le ditte individuali, del certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus. Nel caso di imprese, di Enti o di Aziende pubbliche, tale certificato dovrà essere posseduto dai dipendenti adibiti alla guida degli autobus ;
- c) di essere iscritti negli albi e/o registri previsti dalle vigenti leggi ;
- d) il possesso della idoneità morale, finanziaria e professionale, precisati nel seguente articolo ;
- e) debbono, inoltre, produrre dichiarazione con la quale si impegnano ad immettere in servizio autobus dotati di dispositivi antinquinamento.



Prima del rilascio della licenza, dovrà essere dimostrata la proprietà o la legale piena disponibilità degli autobus da adibire al servizio, i quali devono essere conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalle norme vigenti in materia e di fabbricazione non superiore a dieci anni alla data di avvio all'esercizio; dovrà essere, inoltre, acquisito il parere favorevole della Commissione di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 8

Idoneità morale, finanziaria e professionale

Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono possedere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dagli artt. 4,5,6 del d.m. 448/1991.

A) Idoneità morale


Il requisito è attestato dalla seguente documentazione:

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato del Tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti che l'interessato non ha in corso procedura fallimentare, né di essere stato soggetto a procedura fallimentare, oppure l'avvenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
3. attestazione di data non anteriore a sei mesi, da cui risulti che l'interessato non sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; della legge 31 maggio 1965, n. 575; del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n. 726; della legge 13 settembre 1982, n. 646; della legge 23 dicembre 1982, n. 936; della legge 19 marzo 1990, n. 55 sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Il requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia posto un institore o un direttore, il requisito deve essere posseduto anche da questi.

Tale requisito deve essere, inoltre, posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.



colt

B) Idoneità finanziaria.

Si considera prova sufficiente del requisito dell'idoneità finanziaria la presentazione di un'attestazione di affidamento, per un importo pari a £ 100 milioni, rilasciata da aziende o istituti di credito e da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a £ 5 miliardi.

L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di £ 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

C) Idoneità professionale.

Il possesso del requisito di idoneità professionale è dimostrato dall'attestato rilasciato dal competente Ufficio provinciale M.C.T.C., che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto a livello nazionale e/o internazionale.

Tale requisito deve essere posseduto :

- per le imprese individuali dal titolare o dalla/e persone, da lui designate, che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva e che risultano regolarmente inserite nella struttura aziendale in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare ;
- per tutti gli altri tipi di impresa dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 9

Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.

Nella domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso, il richiedente deve specificare le proprie generalità, la propria qualifica, il numero di codice fiscale e la partiva IVA, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus da adibire al servizio, con l'indicazione della data di fabbricazione, l'ubicazione della sede degli uffici e degli immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.

A) Alla domanda presentata dal titolare di impresa individuale debbono essere allegati i seguenti documenti :



C. V.

certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus ;

- attestato di idoneità professionale rilasciato dall'Ufficio provinciale della M.C.T.C.. Tale attestato deve essere presentato anche per l'amministratore dipendente o collaboratore familiare designati dal titolare a dirigere l'attività di trasporto dell'azienda ;
- attestazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria (art. 8 del regolamento) ;
- documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza (art. 10 del regolamento).

B) Alla domanda presentata dal legale rappresentante di una società debbono essere allegati :

- statuto ed atto costitutivo ;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. ;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese (per le società cooperative, iscrizione all'albo prefettizio) ;
- elenco dei soci e degli amministratori ;
- attestato di idoneità professionale rilasciato dall'Ufficio provinciale della M.C.T.C. della persona o delle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva ;
- attestazione del requisito di idoneità finanziaria ;
- elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autobus ;
- certificato di abilitazione professionale alla guida di autobus per ciascuno dei addetti elencati ;
- documentazione attestante eventuali titoli di preferenza.

C) Alla domanda presentata dal legale rappresentante di Enti o Aziende pubblici debbono essere allegati :

- regolamento aziendale ;
- elenco degli amministratori e dei direttori ;
- attestato di idoneità professionale, rilasciato dall'Ufficio provinciale della M.C.T.C., della persona o delle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva ;
- attestazione del requisito di idoneità finanziaria ;
- elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autobus ;



• certificato di abilitazione professionale alla guida degli autobus per ciascuno degli addetti elencati ;

agli interessati da parte dell'Amministrazione comunale prima del rilascio della licenza.

Art. 10

Titoli preferenziali per la formazione della graduatoria dei concorrenti

La graduatoria dei concorrenti per il rilascio delle licenze comunali è formulata sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, unitamente al punteggio da assegnare in base ai seguenti titoli preferenziali :

- a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attività di autonoleggio da rimessa ;
- b) svolgere le predette attività nella forma di impresa artigiana ;
- c) aver acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso uno o più dei seguenti elementi :
 1. anzianità di presenza operativa ;
 2. la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti ;
 3. il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere ;
 4. il numero degli uffici aperti al pubblico ;
 5. la dotazione delle proprie rimesse con officina attrezzata ;
- d) essere esercenti di autoservizi di linea ;

Il bando di concorso deve contenere l'elenco dei titoli preferenziali e del punteggio loro assegnato.



GA

Art. 11

Rinnovo della licenza comunale di esercizio

Chi intende ottenere il rinnovo della licenza comunale di esercizio, deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco almeno 180 prima della scadenza della licenza stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che l'ufficio competente al rinnovo indicherà per poter accertare la permanenza dei requisiti prescritti per la titolarità della licenza e l'assenza delle cause di impedimento indicate all'art. 13 del presente regolamento.

Il rinnovo è assentito con determinazione dirigenziale, previo parere favorevole della Commissione prevista dall'art. 14 in ordine ai requisiti degli autobus e degli impianti.

Art. 12

Trasferimento della licenza comunale di esercizio

Chi intende ottenere il trasferimento della licenza comunale di esercizio, deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'atto di cessione o dalla data di decesso del titolare, pena la decadenza della licenza.

L'aspirante al trasferimento deve allegare alla domanda i documenti o le dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi della l. 15/1968 e succ. mod. prescritti per il rilascio della licenza.

In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, validamente registrato, il consenso del titolare trasferente o, la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Il trasferimento è assentito con determinazione dirigenziale una volta accertato il possesso dei requisiti prescritti per la titolarità della licenza e l'assenza delle cause di impedimento indicate dall'art. 13 del Regolamento.



act

Art. 13

Cause di impedimento al rilascio ed al rinnovo della licenza comunale

Costituiscono motivi di impedimento al rilascio ed al rinnovo della licenza comunale di esercizio le seguenti circostanze accertate a carico del richiedente :

- a) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per i delitti non colposi, salvo sospensione della pena o riabilitazione ;
- b) aver riportato una condanna irrevocabile che comporti l'interdizione da una professione e da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, salvo successiva riabilitazione ;
- c) aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ;
- d) aver in corso procedura di fallimento o essere stato soggetto a procedura fallimentare, senza che sia intervenuta la riabilitazione ;
- e) aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente in mancanza dei requisiti prescritti ;
- f) essere incorso, salvo sospensione della pena o successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale o fiscale ;
- g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, comminati sia da parte di questo Comune, sia da parte di altri Comuni ;
- h) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 ; della l. 31 maggio 1965, n. 575 ; del d.l. 6 settembre 1982, n. 629 convertito con modificazioni nella l. 12 ottobre 1982, n. 726 ; della l. 12 settembre 1982, n. 646 ; della l. 23 dicembre 1982, n. 936 ; della l. 19 marzo 1990, n. 55 sulla lotta alla delinquenza mafiosa ;
- i) essere incorso in tre o più provvedimenti di sospensione della licenza di esercizio ;
- j) non essere in possesso dei requisiti indicati ai precedenti artt. 7 ed 8.



altr

Art. 14

Accertamento e verifica dei requisiti degli autobus e degli impianti

L'accertamento dell'ubicazione della sede od ufficio, della disponibilità di immobili o di aree attrezzate idonei al ricovero dei veicoli, della conformità degli automezzi ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalla normativa vigente, della rispondenza dei veicoli e degli impianti alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarità del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande, da una apposita Commissione, nominata dalla Giunta comunale e composta dal Sindaco del Comune o dall'Assessore delegato; dal Dirigente del Settore cui appartiene l'Ufficio competente al rilascio delle licenze di esercizio; da un Funzionario della Regione Lazio, Assessorato ai Trasporti; da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentative a livello nazionale, così individuate:

- n. 1 rappresentante dell'Associazione Nazionale Esercenti il noleggio autobus trasporti turistici ENAT;
- n. 1 rappresentante della Confederazione Nazionale dell'Artigianato CNA.

Gli accertamenti e le verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Nel corso del servizio, la Commissione di cui al comma 1 di questo articolo è tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione comunale e all'Amministrazione regionale per i conseguenti adempimenti di competenza.

Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'Ufficio della Motorizzazione civile per gli atti conseguenti.

Ove, invece, l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autobus stesso entro il termine fissato con atto dirigenziale, si provvederà alla revoca della licenza, a norma del successivo art. 24.



at

Il parere favorevole della Commissione, in merito ai requisiti di idoneità degli automezzi e degli impianti, è condizione per il rilascio ed il rinnovo delle licenze comunali

Art. 15

Sostituzione degli autobus ; modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti

La sostituzione degli autobus destinati all'esercizio, la modifica o la ristrutturazione degli impianti, l'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune, sono soggetti a specifica autorizzazione posta in essere, previo accertamento del possesso dei requisiti necessari, svolto dalla Commissione di cui al comma 1 del precedente articolo, mediante determinazione dirigenziale.

Le sostituzioni degli autobus devono essere annotate sulla licenza di esercizio.

Art. 16

Contachilometri e cronotachigrafo

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale il Comune esercita in qualsiasi momento il controllo mediante il Comando di Polizia Municipale.

Gli stessi autobus devono, inoltre, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727.

Art. 17

Inizio e modalità gestione del servizio

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.

Tale termine può essere prorogato con provvedimento dirigenziale fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni, se il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autobus ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla



ca 14

sua responsabilità. In tal caso il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autobus ed indicare il numero di telaio con il quale l'autobus stesso è contraddistinto.

Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio o dai suoi dipendenti.

L'impresa assegnataria deve, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio delle attività, presentare all'Ufficio Comunale competente i seguenti documenti :

- a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli Enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattie e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autenticata, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente.
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e succ. mod., dal quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione tra impiegati ed operai e la precisazione che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.

La mancata presentazione dei documenti a) e/o b) entro il termine stabilito comporta la decadenza della licenza comunale.

Art. 18

Responsabilità

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale, resta a completo ed intero carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.



Art. 19

Obblighi e divieti a carico del titolare della licenza comunale di esercizio

Fermi restando gli obblighi di legge e quelli già previsti dal presente regolamento, al titolare della licenza comunale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi :

- a) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di partenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato e le eventuali variazioni intervenute, da apporre a cura del conducente. Il foglio di viaggio deve essere esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e deve essere conservato presso la sede legale della Ditta, Azienda ed Impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio ; nello stesso foglio di viaggio, deve essere contenuta la seguente dichiarazione : "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con l'indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ;
- b) tenere esposta, nelle sedi legali e negli uffici, copia autentica della licenza comunale di esercizio dell'attività di noleggio ;
- c) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro le quarantotto ore all'Amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo ;
- d) assicurare agli autobus il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene ;
- e) comunicare per iscritto alle Amministrazioni regionale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa degli autobus, ai fini della verifica della idoneità della nuova rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza nella licenza di esercizio ;
- f) sottoporre gli autobus e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazioni regionale o comunale riterranno di disporre ;
- g) stazionare con gli autobus adibiti al servizio all'interno delle rimesse o delle aree appositamente attrezzate ;
- h) conservare a bordo degli autoveicoli apposita dichiarazione rilasciata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante dell'impresa o dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista.



A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:

- a) esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare contrattato, può, tuttavia, essere consentito che gli autobus siano presi in uso sui ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
- c) adibire l'autobus di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 82, comma 6 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all'esercizio di servizi di trasporto persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) per le ditte individuali, esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

Art. 20

Obblighi e divieti a carico dei conducenti degli autobus

I conducenti degli autobus in servizio da noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare, essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autobus tutti i documenti inerenti all'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- d) visitare, diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autobus e depositare entro le successive ventiquattro ore, presso le competenti autorità, eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

cel W

- e) tenere a bordo dell'autobus ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento ;
- f) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autobus e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai conducenti degli autobus, in servizio da noleggio, è fatto divieto di :

- a) far salire sull'autobus, anche durante i periodi di sosta, persone diverse da quelle che lo hanno noleggiato ;
- b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalla caratteristiche dell'autobus e dalla carta di circolazione dell'autobus stesso ;
- c) portare animali propri sull'autobus ;
- d) deviare, di propria iniziativa e salvo i casi di necessità, dal percorso eventualmente predeterminato all'atto della definizione del contratto di noleggio ;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autobus ;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore a quella fissata dalla tariffa, salvo il risarcimento di eventuali danni cagionati dai passeggeri dell'autobus ;
- g) fermare l'autobus ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 21

Sospensione della corsa

Qualora per avaria dell'autobus o per altre cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza la possibilità di tempestiva sostituzione dell'autobus stesso, i passeggeri che lo abbandonano sono tenuti al pagamento dell'importo corrispondente al solo percorso segnato dal contachilometri, oppure ad una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

Art. 22

Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato

Quando i passeggeri, una volta giunti a destinazione, intendono disporre ancora dell'autobus noleggiato, il titolare della licenza o il conducente dell'autobus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.



cel

Art. 23

Sospensione della licenza comunale di esercizio

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa, per un periodo non superiore a novanta giorni, in caso di infrazione o di violazione a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.

Il provvedimento di sospensione è adottato mediante determinazione dirigenziale.

Il Comune provvede, tempestivamente, a dare comunicazione del provvedimento di sospensione alla Regione e all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, per i conseguenziali adempimenti di competenza.

Art. 24

Revoca della licenza comunale di esercizio

La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi :

- a) quando l'attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ; il personale da esso dipendente o coordinato ; il personale coadiuvante ;
- b) quando il titolare della licenza ha stazionato, per procurarsi servizi di noleggio, nell'ambito di altri Comuni ;
- c) quando l'autobus di noleggio sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati ;
- d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio ;
- e) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla sua messa in efficienza entro il termine fissato dal Comune, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento ;



cel

- f) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione degli obblighi previsti dai precedenti artt. 16 ; 17, comma 1 e 3 ; art. 19, comma 1, lett. a), b), e), f), g), o non abbia osservato i divieti previsti dallo stesso art. 19 ;
- g) quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o in capo al legale rappresentante della società, ente o azienda titolari della licenza stessa, negli altri casi, sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi, o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti o uffici, ovvero non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale ;
- h) quando il titolare della licenza nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della normativa vigente concernente la lotta alla delinquenza mafiosa ;
- i) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, o la società, l'ente o l'azienda, negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito la residenza e la sede in altro Comune ;
- j) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazioni di norme di legge o del presente regolamento per le quali è prevista, a norma del precedente articolo, la sospensione della licenza di esercizio.

La revoca è disposta con determinazione dirigenziale.

Il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide, notificate dal Comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto alle giustificazioni stesse.

Della pronuncia di revoca, il Comune dovrà tempestivamente informare la Regione e l'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, per i conseguenti adempimenti di competenza.




cell

SECRET

SECRET

SECRET



Approvato e sottoscritto:

Il Presidente

PUBBLICAZIONE

[Signature]
Il Segretario

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, _____ - **6 APR. 1999** - _____



Il Segretario Comunale

[Signature]
(A.G.O.S. - 1999/10)

RICHIESTE DI CONTROLLO

Con istanza presentata il _____ (entro 10 giorni dalla pubblicazione) è stato richiesto l'invio della presente deliberazione al CO.RE.CO. per il controllo ai sensi dell'art. 17 c. 38 c. 39 della legge 15/5/97 n. 127

li, _____

Il Segretario Comunale

Trasmesso al CO.RE.CO con nota n. **10426** in data - **6 APR. 1999**

acquisito agli atti del CO.RE.CO. il - **6 APR. 1999**

scadenza termine per il controllo il - **6 MAG. 1999**

Esaminata dal CO.RE.CO. senza rilievi il 13.4.1999 verb. n° 135.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale

Composta di n. *[initials]* fogli

li, **21 APR. 1999**

L'INCARICATO DEL SINDACO

[Signature]
(Astori - Quintino - 7^A C.E.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

li, **20.4.1999** - _____



Il Segretario Comunale

[Signature]